

CAMERA DEI DEPUTATI N. 507

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ROSINI, ROSSI MARIA MADDALENA,
DIAZ LAURA, PRETI, MEZZA MARIA VITTORIA, PIERACCINI**

Annunziata il 12 dicembre 1953

**Modifica all'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sull'ordinamento giudiziario, per l'ammissione delle donne nella magistratura**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 51 della Costituzione dispone: « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione appare pertanto incongruente e anacronistica la disposizione dell'articolo 8 del vigente ordinamento giudiziario, secondo il quale possono esercitare funzioni giudiziarie soltanto i cittadini di sesso maschile. È evidente infatti che « i requisiti stabiliti dalla legge » cui fa cenno l'articolo 51 della Costituzione non possono essere tali da contraddire al principio generale in quello stabilito: la legge cioè, per non contraddire al disposto costituzionale, può stabilire soltanto requisiti attinenti a qualità personali che non siano il sesso, la razza, la religione, ecc. (articolo 3 della Costituzione): tanto è vero che tra i requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie non può più ritenersi richiesto quello della « razza italiana » pure compreso nella norma di cui si propone la modifica.

Di fronte alla chiarissima disposizione della nostra legge fondamentale, non sono leciti dubbi né esitazioni: ritengono i proponenti che a questa legislatura incomba il non differibile compito di adeguare alla Costituzione vigente tutta la precedente legislazione

che a essa contraddica. A eliminare una delle più stridenti contraddizioni vuol provvedere la presente proposta di legge.

Ma quand'anche dalla norma costituzionale non scaturisse un vero e proprio impegno politico per il Parlamento a provvedere nel senso indicato da questa proposta di legge (impegno che, a stretto rigore, preclude ogni discussione sull'opportunità del proposto provvedimento, limitandola alla sua congruità o meno con il precetto della Costituzione e alla sua efficacia nell'attuarlo), non verrebbero meno le ragioni che devono indurre il Parlamento, ed avviso dei proponenti, ad aprire alle donne le porte della carriera giudiziaria. Si tratta di un problema che è posto dal progresso della civiltà prima ancora che dallo spirito democratico cui le nostre istituzioni si conformano. Una soluzione negativa sarebbe difforme ai tempi e alle loro esigenze. La democrazia non può chiedere alle donne tutto il loro contributo al suo sviluppo operando nel contempo delle discriminazioni a loro sfavore.

Nessuna ragione infatti giustifica oggi l'esclusione delle donne all'amministrazione della giustizia: poiché è assurdo (come da tante parti è stato rilevato) che un ordinamento che attribuisce alla donna la facoltà e la capacità di concorrere alla formazione delle leggi, tanto indirettamente (con l'elettorato

attivo) quanto direttamente (con l'elettorato passivo), negli loro la facoltà e la capacità di interpretarle e applicarle. È illogico che non possa essere giudice chi può essere avvocato, deputato, senatore, docente universitario di materie giuridiche, sindaco, presidente di amministrazioni provinciali, e finanche Presidente della Repubblica!

È stato sostenuto che le donne non hanno, in genere, una mentalità giuridica. Ciò può essere vero, ma poiché si tratta di una osservazione di mera natura statistica (che, cioè, non esclude il contrario nei casi singoli, come è provato dal fatto che in ogni tempo, benché non frequentemente, sono esistite donne esperte in materia giuridica) essa non ha alcun valore quando si consideri che per far parte dell'ordinamento giudiziario è richiesta la laurea in giurisprudenza e il superamento di un concorso: e deve ritenersi che una donna che abbia superato con successo un corso universitario di studi giuridici e che abbia superato le prove non facili di un concorso, non sia meno idonea ad esercitare le funzioni giudiziarie di un qualsiasi altro cittadino di sesso maschile che non abbia titoli diversi: non po-

tendo pregiudicarla il fatto, in ipotesi ammesso, che la maggior parte delle altre donne non abbia quelle capacità.

È noto del resto che negli albi degli avvocati sono iscritti più uomini che donne: ma ciò non toglie che le donne che esercitano la professione di avvocato la esercitino generalmente con passione e competenza non minori di quelle che possono riscontrarsi nella media dei loro colleghi d'altro sesso.

In conclusione: aprire alle donne la carriera giudiziaria significa semplicemente poter scegliere in un campo più vasto il personale idoneo ad esercitare le funzioni giudiziarie. È ovvio che la eventuale minor frequenza nelle donne delle attitudini richieste per quelle funzioni si rifletterà nei risultati dei concorsi, portando ad una prevalenza numerica dei giudici di sesso maschile.

Il provvedimento che si propone avrà necessariamente un effetto graduale, commisurato nel tempo al progressivo tradursi del principio politico e giuridico della parità dei sessi in effettuale realtà: processo al quale l'approvazione di questa proposta di legge darà un efficace e significativo contributo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il capoverso dell'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato nel numero 1° come segue:

« 1°) essere cittadino italiano, senza distinzione di sesso »